

AUTORITA' D'AMBITO DELL'A.T.O. n° 3
Lazio centrale – Rieti

Via Salaria per L'Aquila, 3 – Rieti

Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province

Decisione n. 4 del 26.06.2007

Oggetto: Scelta della forma di gestione S.I.I. ATO3 Rieti. Determinazioni.

L'anno 2007, il giorno ventisei del mese di giugno presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rieti - Aula Consiliare,

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI

regolarmente convocata, constatata la validità della seduta ai sensi dell'art.6 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti degli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 3 Lazio Centrale Rieti (allegato sub lett. A), ha discusso il seguente punto all'ordine del giorno:

"Forma di gestione del SII ATO3 Rieti: Revoca decisione n. 9 del 10.11.2003, Modifica art.12 e art.13 della Convenzione di Cooperazione."

Richiamate:

- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed il D.Lgs.n.152\2006;
- la legge regionale 22 Gennaio 1996, n. 6;

Premesso che in data ventinove ottobre 1996 la Conferenza approvò la proposta di Convenzione per la regolazione dei rapporti tra gli Enti locali ricompresi nell'ATO3;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 della L.Reg. 6\1996 la Conferenza costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti allo stesso ATO per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo;

Rilevato che tra i compiti e le funzioni attribuiti alla Conferenza è prevista la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato e l'individuazione delle procedure per l'affidamento dello stesso;

Dato atto che le forme di gestione del servizio idrico integrato consentite dalla normativa vigente e specificamente dall'art. 113 del D. Lgs. 267/00, come da ultimo modificato e integrato dalla L.350/03 (Legge Finanziaria per il 2004), e l'art.150 del D.Lgs.n.152\2006, sono le seguenti:

- a) società di capitali individuate attraverso procedure ad evidenza pubblica;
- b) società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

Dato atto che nell'ambito della Convenzione di cooperazione gli enti locali dell'AATO n.3 di Rieti scelsero la forma di gestione della società mista (artt. 12 e 13);

- che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.35 della L.448/2001 "Norme in materia di servizi pubblici locali" fu espressa la volontà di adottare la concessione a terzi quale forma di gestione del S.I.I. dell'ATO 3 – Rieti, dal momento che la nuova disposizione di legge non consentiva più l'affidamento a società mista se non per un periodo transitorio limitato ad appena cinque anni, di gran lunga inferiori alla durata dell'affidamento prevista dal Piano di Ambito dell'ATO3 Rieti;
- che a seguito dell'entrata in vigore dell'art.14 del D.L. approvato dal C.d.M. il 30.09.2003 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 24 novembre 2003, n.326 e s.m.i., la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 con decisione n. 9 del 10.11.2003 espresse la volontà di riattivare il percorso della società mista dando, altresì, mandato alla S.T.O. di predisporre tutti gli atti necessari a definire la costituzione della società mista a maggioranza di capitale pubblico;

Dato atto che nell'ATO n.3 di Rieti la gestione delle risorse idriche assume particolare importanza e riveste pertanto un rilevante interesse pubblico, avuto riguardo del fatto che vi sono ubicate fonti di approvvigionamento di notevole portata (es. Peschiera - Le Capore);

- che a tutt'oggi è pendente presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche una controversia di notevole complessità, la cui soluzione comporterà rilevanti effetti sulla gestione del SII;
- che altre fonti di approvvigionamento sono invece ubicate al di fuori dell'ambito, e dovranno perciò essere rinegoziate e ridisciplinate con gli AATO di competenza con appositi accordi di programma;
- che l'accordo di interferenza con l'ATO 2 Roma, previsto dall'art.7 della L.R. 6/96, non ancora perfezionato, comporterà rilevanti effetti sulla gestione del SII dell'ATO 3 Rieti, sulla sua organizzazione, nei rapporti economici col Gestore, e sulla tariffa;

Atteso che è necessario nell'ambito delle opzioni previste dalla citata normativa individuare un modello gestionale che tenga conto della necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione dei costi di esercizio e di programmazione degli investimenti, ma

anche dell'esigenza di preservare il patrimonio di conoscenze, esperienze e professionalità legate al territorio e al rapporto con la popolazione locale;

Considerato che tra le forme di gestione attualmente vigenti, quella prevista dall'art.113 comma 5 lettera c) c.d. in house providing, è l'unica che permette agli enti locali di esercitare il totale controllo sulla gestione, e pertanto i Comuni dell'ATO 3, in questo momento di incertezza legato alla non soluzione delle problematiche su esposte, possono esercitare un'azione diretta di controllo, unitamente a quella di competenza dell'Autorità d'Ambito, sulla intera gestione della risorsa idrica in un'area territoriale di particolare pregio e sensibilità, coordinando gli obiettivi definiti all'interno del Piano d'Ambito con quelli più generali di valorizzazione e tutela della risorsa idrica, nonché preservare il patrimonio tecnico e gestionale locale costituito con l'apporto nel tempo di risorse umane economiche e finanziarie;

Atteso che nell'ambito di Rieti i Comuni dovranno comunque procedere alla costituzione ex novo della società dagli stessi controllata al 100% che estenda la propria attività all'intero territorio dell'ambito;

Ritenuto che l'affidamento al nuovo Gestore di molte gestioni fino ad oggi avvenute in economia, e l'effettivo avviamento del servizio nel territorio dell'intero ambito, richiederanno un periodo di tempo che, secondo l'esperienza già fatta da molti altri AATO italiani, può estendersi anche per alcuni anni (per esempio in caso di necessità di commissariamento di alcuni Comuni, di verifica e rielaborazione dell'inventario dei beni, etc.);

Ritenuto, altresì, nel caso di affidamento a società mista (nella quale il partner privato venga scelto con gara) che queste attività da compiersi in una sorta di fase transitoria darebbero luogo a sicuri e gravosi contenziosi e, a maggiore ragione, costituirebbero motivo di un sicuro contenzioso col Gestore le problematiche relative all'approvvigionamento idrico, per le quali pendono controversie, e per le quali pertanto non v'è allo stato attuale certezza di costi né di ricavi con inevitabili conseguenze sulla tariffa;

Considerato inoltre l'ulteriore fattore di incertezza costituito dal quadro normativo in itinere:

- la Commissione Affari Costituzionali del Senato lo scorso 29.5.2007 ha concluso l'esame degli emendamenti al disegno di legge delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (DDL AS 772),
- la Camera ha votato, nella seduta del 30.05.07, gli emendamenti al Ddl 2272-bis sulle liberalizzazioni (Bersani bis) ed ha approvato una modifica, introducendo il comma 6 bis in base al quale la disciplina dell'affidamento e delle forme di gestione del SII potrebbe radicalmente mutare, tanto da addirittura vietare temporaneamente, e fino a data da determinarsi, gli affidamenti con gara o comunque a soggetti privati.

Ravvisato quindi che, oltre alle ragioni sopra richiamate in ordine alla peculiarità dell'area in esame e alla necessità di mantenere un controllo penetrante degli enti locali nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato, così come nelle altre attività in un qualche modo legate alla più generale gestione della risorsa idrica, la gestione in house providing del servizio idrico risulta essere tra le forme di gestione dei SPL attualmente vigenti ex art.113 TUEL, l'unica reversibile e facilmente modificabile anche dopo l'avvio concreto della gestione, senza pregiudizi gestionali e/o economici per gli enti locali, e perciò l'unica soluzione che non espone l'AATO al rischio di un contenzioso dovuto ai fattori di incertezza ed aleatorietà cui sopra si è accennato, e permette pertanto la creazione graduale di un complesso aziendale grazie al progressivo accorpamento delle gestioni esistenti;

Considerato pertanto che, in caso di modifica del quadro normativo che abrogasse le forme di gestione attualmente vigenti ed reintroducesse altra forma di gestione pubblica (es. azienda speciale consortile), l'AATO potrebbe adottare tale forma di gestione che ancora di più garantirebbe il totale controllo pubblico e l'interesse pubblico della tutela della risorsa idrica.

Considerato che il Piano di Ambito prevede il personale e le dotazioni patrimoniali che dovranno essere conferiti, le infrastrutture che dovranno essere concesse in uso al Gestore, nonché la stima dei COP ed il programma degli interventi da realizzarsi, ed infine la curva tariffaria per l'intero periodo dell'affidamento, talché si può ritenere che la gestione potrà essere efficiente, efficace ed economica ai sensi di legge;

Valutato che i Comuni dovranno dotare la società da candidare all'affidamento in house di uno statuto, oltre a stipulare atti negoziali o convenzionali, anche tramite un apposito accordo di programma, che permettano il cosiddetto controllo analogo che deve essere esercitato dai comuni soci sulla società in ossequio alle previsioni normative, e che parimenti il contratto di servizio una volta affidato il servizio dovrà prevedere la decadenza dell'affidamento in house nell'ipotesi in cui dovessero venire meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che lo legittimano;

Atteso che l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito di Rieti avrà luogo soltanto previa verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art.113 comma 5 lettera c) per la gestione in house, fatta salva comunque la facoltà dell'AATO di adottare eventuale altra forma di gestione a totale controllo pubblico che venisse introdotta qualora il Ddl 2272 completasse il proprio iter ed entrasse in vigore;

Valutato opportuno fissare un termine entro il quale prevedere la possibilità di procedere all'affidamento del servizio idrico integrato, riservandosi la Conferenza in caso contrario di valutare soluzioni anche diverse da quelle operate con la presente deliberazione;

Vista la proposta della Consulta di Ambito

DELIBERA

- 1) di approvare e fare proprie le premesse della presente deliberazione;
- 2) revocare la scelta della forma di gestione della società mista di cui alla Conferenza dei Sindaci del 29 ottobre 1996 e la decisione della Conferenza n. 9/2003;
- 3) di scegliere quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 di Rieti una forma di gestione a totale controllo pubblico che, nel vigente quadro normativo, è costituita dall'affidamento diretto a società di capitali, secondo quanto previsto dal c. 5 lett. c) dell'art. 113 del D. Lgs. 267/00 (modello cosiddetto in house providing), riservandosi però l'AATO la facoltà di adottare altra forma di gestione a totale controllo pubblico che venisse prevista da normativa sopravvenuta;
- 4) di modificare conseguentemente:
 - l'art.12 della convenzione di cooperazione nella parte in cui prevede la forma di gestione della società mista, sostituendo le parole: "In armonia con la legge n.142 del 1990 per la gestione dei servizi idrici integrati si adotta la forma della Società per azioni con capitale misto, pubblico e privato" con le parole "Si adotta quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3

di Rieti una forma di gestione a totale controllo pubblico che, nel vigente quadro normativo, è costituita dall'affidamento diretto a società di capitali, secondo quanto previsto dal c. 5 lett. c) dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00, con facoltà di adottare altra forma di gestione a totale controllo pubblico che venisse prevista da normativa sopravvenuta”;

- l'art. 13 della convenzione di cooperazione nella parte in cui prevede la forma di gestione della società mista, sostituendo le parole: “Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituita una Società per azioni con composizione mista di capitale . La Conferenza dei Sindaci concorda ed approva che la definizione tecnica della scelta della forma di gestione (quota di capitale da conferire al Soggetto pubblico, Statuto ed atto costitutivo della Società) siano sottoposti alla Conferenza stessa, quale parte integrante del Piano d'Ambito. Nella stessa sede la Conferenza dei Sindaci si riserva di rivedere anche la scelta della forma di gestione, se le risultanze del Piano d'Ambito dimostrassero l'impraticabilità della soluzione prescelta” con le parole “...Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituita, secondo il vigente quadro normativo, una Società per azioni a totale capitale pubblico ex art.113 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 267/00 (modello cosiddetto in house providing), riservandosi però l'AATO la facoltà di costituire, in caso di impraticabilità della soluzione prescelta, altra forma di gestione a totale controllo pubblico che venisse prevista da normativa sopravvenuta. La Conferenza dei Sindaci concorda ed approva che la definizione tecnica della scelta della forma di gestione (Statuto ed atto costitutivo della Società) siano sottoposti alla Conferenza stessa, quale parte integrante del Piano d'Ambito. Nella stessa sede la Conferenza dei Sindaci si riserva di rivedere anche la scelta della forma di gestione, in caso di normativa sopravvenuta e/o se le risultanze del Piano d'Ambito dimostrassero l'impraticabilità della soluzione prescelta”;
- 5) di demandare alla STO ed alla Consulta di Ambito in raccordo con i Comuni l'ulteriore verifica degli atti costitutivi e statutari, degli atti negoziali, anche parasociali, operando le necessarie integrazioni al fine di conformare al dettato normativo l'esercizio del controllo operato dai comuni sulla società;
- 6) di dare atto che una volta completata la verifica e l'eventuale conseguente integrazione degli atti di cui ai precedenti punti si procederà con successivi atti all'affidamento del servizio idrico integrato inteso quale insieme delle attività di gestione delle reti e degli impianti e di erogazione del servizio;
- 7) immediatamente eseguibile

Escono dall'aula i Sindaci dei Comuni di

Detto argomento, posto in votazione dal Presidente, è

APPROVATO

A maggioranza dei presenti, sia in termini numerici che di rappresentanza, con il seguente risultato:

**TOT. COMUNI
PRESENTI: 59**

**TOT. AB
150.537**

**TOT. COMUNI
ASSSENTI: 22**

**TOT. AB
19.842**

**TOT. COMUNI
VOTANTI: 59**

**TOT. AB
150.537**

**TOT. COMUNI
FAVOREVOLI: 56**

**TOT. AB
99.494**

**TOT. COMUNI
CONTRARI: 3**

**TOT. AB
51.043**

Il Responsabile S.T.O. - A.T.O. n° 3
(Ing. Loretana Rosati)

Il Presidente – Coordinatore A.T.O. n° 3
(Dott. Fabio Melilli)